

Statuti

I. NOME E SEDE

Art. 1

«Kinderanwaltschaft Schweiz · Avocat·e·s de l'enfant Suisse · Avvocati·e del bambino Svizzera» è il nome di un'associazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 60 segg. CC.

Art. 2

La sede dell'associazione è il relativo domicilio del Segretariato generale.

II. OBIETTIVO E SCOPO

Art. 3

1 L'associazione Avvocati·e del bambino Svizzera persegue gli scopi seguenti:

- istituire rappresentanze legali qualificate del bambino e adolescente nel quadro di procedimenti giuridici e amministrativi;
- in tali procedimenti, rispettare a pieno titolo il principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 della Convenzione dell'ONU sui Diritti dell'Infanzia del 20.11.1989, il diritto del bambino e adolescente di esprimere liberamente la sua opinione ai sensi dell'art. 12 della medesima Convenzione e il diritto dei bambini e degli adolescenti a essere protetti ai sensi dell'art. 11 della Costituzione federale e delle linee guida «Child-friendly Justice» del Consiglio d'Europa;
- promuovere e diffondere il principio della rappresentanza legale indipendente del bambino e adolescente nella legislazione e nel settore giudiziario svizzeri;
- consentire ai bambini e adolescenti l'accesso a una rappresentanza legale indipendente e qualificata.

2 L'associazione cerca di raggiungere i suoi obiettivi attraverso:

- lo sviluppo e l'introduzione di standard per lo svolgimento di rappresentanze legali del bambino e adolescente;
- il controllo del rispetto degli standard;
- l'organizzazione di formazioni e perfezionamenti, e la promozione della salvaguardia della qualità;
- la valutazione dell'esperienza fatta da bambini e adolescenti per i quali sono state istituite rappresentanze legali;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- la rete di contatti a livello nazionale e internazionale.

3 L'associazione non opera a scopo di lucro, ed è indipendente, interconfessionale e politicamente neutra.

III. MEZZI

Art. 4

1 Per perseguire i suoi scopi, l'associazione dispone dei contributi dei membri, stabiliti annualmente dall'Assemblea dei membri.

2 L'associazione accetta donazioni di ogni tipo.

IV. ADESIONE

Art. 5

Possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli obiettivi e lo scopo dell'associazione, e che sono disposte a promuoverli. L'associazione si compone di membri attivi e di specialiste e specialisti con diritto di voto, nonché di promotrici e promotori (donatrici e donatori, istituzioni) senza diritto di voto.

(a) Membri attivi, specialiste e specialisti

Art. 6

1 Ai sensi del regolamento per i membri, qualsiasi persona fisica può diventare membro attivo.

2 Qualsiasi persona fisica che nel quadro della sua professione persegue un obiettivo assimilabile allo scopo dell'associazione può aderire come specialista.

3 I membri attivi, le specialiste e gli specialisti hanno diritto di voto.

4 L'adesione incomincia con l'ammissione da parte del Comitato. Le richieste vanno presentate all'associazione. Un'adesione può essere rifiutata senza indicarne il motivo. Non sussiste alcun diritto all'ammissione.

Art. 7

Il contributo di membro viene riscosso a cadenza annuale.

Art. 8

L'adesione cessa con l'uscita o l'esclusione dall'associazione oppure con il decesso.

Art. 9

La disdetta dell'adesione deve giungere per iscritto all'associazione almeno quattro settimane prima della data prevista per il rinnovo.

Art. 10

Il Comitato può escludere qualsiasi membro che danneggi gli interessi dell'associazione. La decisione spetta al Comitato. Di regola, l'esclusione avviene dopo l'audizione del membro, viene comunicata per iscritto ed è valida con decorrenza immediata. Non è possibile interporre ricorso all'Assemblea dei membri.

I membri dimissionari o esclusi non possono esercitare alcun diritto su un eventuale patrimonio dell'associazione. I contributi di membro per l'anno in corso sono dovuti.

(b) Promotrici e promotori

Art. 11

1 Qualsiasi persona fisica e giuridica può aderire in qualità di promotrice o di promotore. Le promotrici e i promotori non hanno diritto di voto.

2 L'adesione in qualità di promotrice o di promotore avviene con il pagamento del contributo di membro e non è vincolante. Il contributo di membro viene riscosso a cadenza annuale.

V. ORGANI

Art. 12

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei membri;
- b) il Comitato;
- c) la Direzione;
- d) l'ufficio di revisione.

a) L'Assemblea dei membri

Art. 13

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei membri. L'Assemblea ordinaria si tiene a cadenza annuale nel primo semestre. Le Assemblee straordinarie vengono convocate dal Comitato, chiamato a farlo se almeno un quinto dei membri attivi lo richiede per iscritto.

Il Comitato spedisce un invito scritto corredato dall'ordine del giorno a tutti i membri almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

Le richieste all'attenzione dell'Assemblea dei membri vanno formulate per iscritto alla o al Presidente al più tardi dieci giorni prima.

Art. 14

L'Assemblea dei membri si occupa dei compiti inalienabili seguenti:

- a) approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del bilancio;
- b) approvazione del rapporto dell'ufficio di revisione;
- c) scarico del Comitato e dell'ufficio di revisione;
- d) elezione, rispettivamente destituzione della o del Presidente, dei membri del Comitato e dell'ufficio di revisione;
- e) definizione e modifica degli statuti;
- f) definizione e modifica del regolamento per i membri attivi;
- g) definizione e modifica degli standard per lo svolgimento di rappresentanze legali del bambino e adolescente;
- h) determinazione dei contributi dei membri;
- i) scioglimento dell'associazione.

Art. 15

1 In seno all'Assemblea dei membri, ogni membro attivo presente e ogni specialista presente dispone di un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Le votazioni sono trasparenti, nella misura in cui almeno un quinto dei membri presenti non chieda il voto segreto. In caso di parità, è determinante il voto della o del Presidente.

2 Le promotrici e i promotori sono invitati all'Assemblea dei membri, ma non hanno diritto di voto e di proposta.

b) Il Comitato

Art. 16

1 Il Comitato viene eletto dall'Assemblea dei membri per un mandato di due anni. Un membro non può compiere più di sei mandati consecutivi.

2 Il Comitato si autocostruisce.

3 Il Comitato può deliberare quando sono presenti almeno tre membri. Viene convocato dalla o dal Presidente o su richiesta di un membro.

4 Le deliberazioni per mezzo di circolare sono possibili se avvengono all'unanimità e se votano almeno due terzi dei membri. Devono essere verbalizzate in occasione della seduta del Comitato successiva.

5 I membri del Comitato sono attivi a titolo volontario e fondamentalmente hanno diritto soltanto a un rimborso delle spese effettive e in contanti. Per prestazioni particolari di singoli membri del Comitato è possibile corrispondere un indennizzo adeguato.

Art. 17

Al Comitato spettano fondamentalmente tutte le mansioni i compiti non esplicitamente assegnate all'Assemblea dei membri, in particolare:

- a) la preparazione, la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) la redazione di statuti, richieste e regolamenti;
- c) l'ammissione e l'esclusione di membri;
- d) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei membri;
- e) la costituzione del Comitato;
- f) la ripartizione dei compiti del Comitato tra le commissioni e la nomina della conduzione delle commissioni;
- g) la decisione in merito al diritto di firma degli assessori.

Art. 18 Presidenza

La o il Presidente (la co-Presidenza) e la o il Vicepresidente conducono le sedute del Comitato e l'Assemblea dei membri. La o il Presidente e la o il Vicepresidente (risp. la co-Presidenza) detengono la firma giuridicamente vincolante collettiva a due.

Art. 19

Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno.

c) La Direzione

Art. 20

Il Comitato delega la conduzione degli affari operativi alla Direttrice o al Direttore.

d) L'ufficio di revisione

Art. 21

1 L'Assemblea dei membri nomina annualmente un ufficio di revisione per la verifica della contabilità. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea dei membri.

2 Il suo mandato si conclude con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. Una rielezione è possibile. Il mandato è revocabile in qualsiasi momento e con decorrenza immediata.

Art. 22

L'esercizio corrisponde all'anno civile. Il 31 dicembre, si conclude il conto annuale e si procede all'inventario.

VI. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23

1 Il patrimonio dell'associazione si compone di contributi dei membri, eccedenze del conto economico, eventuali donazioni, contributi per manifestazioni e lasciti.

2 Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. La responsabilità personale dei membri per i debiti dell'associazione è esclusa.

VII. MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO

Art. 24

Gli statuti possono essere modificati se due terzi dei membri con diritto di voto presenti approvano la proposta di modifica.

Art. 25

1 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso a maggioranza semplice se tre quarti dei membri partecipano all'Assemblea.

2 Se all'Assemblea partecipano meno di tre quarti dei membri, entro sei settimane va tenuta una seconda Assemblea, durante la quale lo scioglimento può essere deciso a maggioranza semplice anche se sono presenti meno di tre quarti dei membri.

Art. 26

Dopo lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio restante deve essere devoluto a un'istituzione esente da imposta con sede in Svizzera che persegue scopi identici o simili. Una ripartizione tra i membri è esclusa.

VIII. ENTRATA IN VIGORE

Art. 27

I presenti statuti sostituiscono quelli di giugno 2020 ed entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei membri dell'11 maggio 2023.